

DELITTI CONTRO L'ONORE IN RETE

Rientrano nella categoria **delitti d'onore** il gruppo di reati, classificato dal codice penale italiano come delitti contro l'onore, che manifestano quando un individuo reca un'offesa personale al valore sociale e reputazione di un'altra persona o gruppo di persone. Cioè tutti quei reati contro la persona che offendono o ledono la sua immagine pubblica e le sue doti morali, intellettuali o fisiche.

Nel mondo digitale questi reati prendono forma in commenti, post o linguaggi offensivi usati verso una persona al fine di lederne la credibilità e le doti morali, intellettuali o fisiche.

Non è facile identificare questi tipi di reati nel mondo online perché spesso vengono confusi con il fenomeno dell'hate speech, i discorsi d'incitamento all'odio.

I "delitti contro l'onore" costituiscono però un fenomeno diverso dai discorsi d'odio. Questa categoria di reati comprende reati di ingiuria e di diffamazione. L'ingiuria oggi non è più considerato un delitto, ma costituisce comunque un illecito civile.


È bene sottolineare sin d'ora come **ingiuria e diffamazione si distinguono dai discorsi d'odio** per due fondamentali caratteristiche:

- i delitti contro l'onore non sono caratterizzati necessariamente da contenuti di odio razziale, etnico e/o religioso;
- i delitti contro l'onore sono sempre necessariamente rivolti a uno o più soggetti passivi determinati o comunque individuabili (l'art. 604-bis, invece, prevede la punibilità di discorsi d'odio che siano rivolti a un gruppo razziale, etnico o religioso senza che siano tuttavia rivolti a uno o più soggetti determinati).



Le condotte di ingiuria e diffamazione venivano considerate lesive dell'onore altrui, che sia esso onore soggettivo (che si riferisce alla percezione che una persona ha di sé), oppure onore oggettivo (si riferisce alla percezione che la comunità ha di quella persona).

I due reati principali che rientrano nella categoria di delitti contro l'onore sono **l'ingiuria e la diffamazione**. Ad oggi l'ingiuria non è più considerata un reato ma un illecito civile ((per illecito civile si intende in generale qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto).



DELITTI CONTRO L'ONORE IN RETE

INGIURIA

- Art. 3 d.lgs. n. 7/2016 (Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie)
- Art. 4 d.lgs. n. 7/2016 (Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie):

L'ingiuria viene giuridicamente definita come la condotta di colui che offende l'onore e il decoro di una persona presente. Pur essendo stata depenalizzata, questa condotta secondo il decreto legislativo n. 7/2016 costituisce un illecito civile ed è pertanto sottoposto a sanzione pecuniaria (pagamento di una somma di denaro). In particolare, il colpevole di ingiuria dovrà:

- Risarcire il danno subito dalle vittime;
- Pagare una sanzione pecuniaria civile alla Cassa delle ammende dello Stato.

Secondo tale decreto «chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa» soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila. Inoltre rientra in questa categoria anche quel tipo di ingiuria effettuata non solo in presenza della persona offesa, ma anche mediante: comunicazione telegrafica, comunicazione telefonica, comunicazione informatica o telematica. Infatti l'ingiuria può essere espressa attraverso diversi mezzi:

- si parla di ingiuria verbale quando si manifesta attraverso l'uso di parole, immagini e scritti che esprimono disprezzo e offendono l'individuo;
- si parla di ingiuria reale se manifestata attraverso atti materiali, quali ad esempio gesti sconci, il dito medio, schiaffi, sputi, perquisizioni personali ingiustificate, ecc.

DIFFAMAZIONE

L'articolo 595 del codice penale (Diffamazione) sanziona la condotta di chiunque, fuori dei casi previsti dalla legge come ingiuria, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032. In particolare:

- se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a 2 anni, ovvero della multa fino a euro 2.065;
- se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione dai sei mesi ai tre anni di reclusione o della multa non inferiore a euro 516.

La diffamazione si distingue dall'ingiuria per alcuni fondamentali elementi:

1. L'assenza della persona diffamata: l'elemento che più caratterizza la diffamazione è il fatto che essa, a differenza dell'ingiuria, è riferita ad una persona assente. L'ingiuria richiede, invece, la presenza della persona ingiuriata;
2. Le espressioni diffamatorie devono raggiungere un pubblico di più persone: è necessario che la diffamazione sia percepita da almeno due persone (mentre nel caso dell'ingiuria è sufficiente la presenza della persona offesa);

A essere tutelato dall'art. 595 non è tanto l'onore in senso "soggettivo" quanto piuttosto l'onore in senso "oggettivo", ovvero sia la reputazione di cui il singolo soggetto gode all'interno della comunità sociale.

DELITTI CONTRO L'ONORE IN RETE



CASO STUDIO

Nel mondo digitale lo scambio di informazioni appare molto più facile e veloce. Capita però che la possibilità che un individuo ha di condividere determinati contenuti diventi un mezzo mediante cui diffamare determinate persone, dato che la pubblicazione di un contenuto molto spesso raggiunge una larga fetta di persone che possono, a loro volta, condividere nuovamente il messaggio e aumentare la sua diffusione. La domanda che sorge spontanea è: **in quali casi un commento lasciato su un social network può assumere una connotazione diffamante?** Per dare risposta a tale interrogativo è prendiamo in esame un caso studio.

Un ex dipendente di un centro di bellezza, dopo essere stato licenziato, ha deciso di dare libero sfogo alla propria rabbia attraverso la pubblicazione sulla propria bacheca personale di Facebook di una serie di frasi offensive e diffamanti nei confronti dei suoi ex datori di lavoro.

Il giudice a cui è stato sottoposto il caso ha identificato tale condotta come un delitto contro l'onore, dato che questi insulti avvenivano in un luogo digitale che permetteva la comunicazione con più persone. Inoltre, appariva anche chiara l'identità del soggetto destinatario delle offese, dato che l'utente aveva espressamente menzionato il nome del centro estetico in cui lavorava. Il giudice ha proseguito con l'analizzare tutti quegli elementi che permettono di ricondurre il comportamento dell'uomo all'ipotesi di una diffamazione:

- Facebook è il più diffuso e popolare dei social network e questo implica che i contenuti condivisi possono essere visti (e anche ricondivisi) da un ampio pubblico di persone;
- Gli utenti di Facebook (come di altre piattaforme social) sono consapevoli della pubblicità dei propri contenuti e, quindi, la pubblicazione di determinati contenuti è voluta;
- L'uso di espressioni di valenza denigratoria e lesiva della reputazione dell'offeso, integra sicuramente gli estremi della diffamazione, alla luce del carattere pubblico del contesto in cui quelle espressioni sono manifestate, della sua conoscenza tra più persone e della possibile sua incontrollata diffusione tra i partecipanti a Facebook.

La sentenza del giudice, pertanto, è stata: **si giunge agevolmente a ritenere che l'utilizzo di Internet integri l'ipotesi aggravata di cui all'art. 595, Co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale.**



Un altro interrogativo a cui si è cercato di dare risposta è stato: un commento può essere ritenuto diffamatorio se pubblicato sulla propria bacheca di un qualsiasi social network anche nel momento in cui non venga indicato il nome del soggetto a cui l'offesa è rivolta? Proviamo ad esaminare un caso.

Il caso ha come protagonisti dei componenti della Guardia di finanza. Un maresciallo, dopo la comunicazione di trasferimento presso un'altra sede, si lamentava di tale decisione sulla propria bacheca di Facebook, offendendo il collega scelto per la sostituzione attraverso la pubblicazione di commenti offensivi rivolti allo stesso. Il militare non indicava il nominativo del collega, limitandosi ad esprimere le offese "al collega sommamente raccomandato e leccaculo".

Tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto in che: **Ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell'utilizzazione di un social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti allo stesso corpo militare di appartenenza dell'autore della pubblicazione online, né la circostanza che in concreto la frase pubblicata sia stata letta soltanto da una persona. D'altro canto, ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa.**



Per concludere, quindi, **il comportamento rientra nella condotta di diffamazione, anche quando non vi è l'indicazione esplicita del nominativo della persona offesa, ma questo sia facilmente individuabile dai termini utilizzati dall'offensore.**



DELITTI CONTRO L'ONORE IN RETE

Provate a leggere di seguito alcuni post e commenti estrapolati da piattaforme social (o inventati)
 In quali casi possiamo parlare di diffamazione, calunnia o ingiuria e in quali invece di hate speech?
 Da quali caratteristiche possiamo capirlo?

ESERCITAZIONE

Emerito farabutto e pregiudicato!!

L'amministratore di un sito internet, in un commento, rivolto al presidente della Lega nazionale dilettanti della Federazione italiana Gioco Calcio. (2016)

“Altro che pulizia, qui ci vuole anche la disinfestazione, per ripulire al meglio. Bisogna andarli a prendere, pianerottolo per pianerottolo!”

“Meno zingari, più camere a gas”


Commenti su Facebook

“Maledette scimmie! Buttarli a mare”

Commenti su Facebook rivolti ai migranti in arrivo in Italia

“Professore, si fa per dire”

Un commento ad un articolo online sulle ricerche per il vaccino al COVID-19, in cui viene intervistato un docente universitario.



“Attentati a Parigi. BASTARDI ISLAMICI”

Titolo in prima pagina su Libero, 2015, ad opera del direttore Maurizio Belpietro.

“L'ha sposato solo per i soldi! Così fa la mantenuta”

Un commento sotto la foto della moglie di un politico.

“Immigrato nigeriano, permesso di soggiorno scaduto, spacciatore di droga. È questa la “risorsa” fermata per l'omicidio di una povera ragazza di 18 anni, tagliata a pezzi e abbandonata per strada. Cosa ci faceva ancora in Italia questo VERME? Non scappava dalla guerra, la guerra ce l'ha portata in Italia”.

(Matteo Salvini, 1 febbraio 2018 - allora Ministro dell'Interno, da un post pubblicato su Facebook)

“La lettera di un imbecille che ha scritto una cazzata”

Frase pronunciata dal Sindaco durante un consiglio comunale, rivolta ad un consigliere all'opposizione (2016).

SOLUZIONE AL CASO

I casi in cui viene offesa la reputazione di una persona singola, attribuendole spesso anche un fatto determinato, tramite mezzo stampa o piattaforme social, rientra nei casi di diffamazione, ingiuria e calunnia (con alcune differenze).

Nei casi in cui invece sono riportati commenti discriminanti verso una o più categorie specifiche (migranti, zingari, ecc.), con “lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo” verso uno specifico gruppo sociale, si parla di hate speech. Si intende dunque spesso con questo termine molestie razziali o etniche (negli esempi precedenti), ma anche ovviamente di altro genere: sessiste, omofobiche, abiliste, ecc. Tutte forme di discriminazione e molestia rivolte ad un gruppo sociale specifico, inneggianti all'odio.

DELITTI CONTRO L'ONORE IN RETE

Le parole che usiamo sono importanti, come abbiamo detto, e sono potentissime. Diventa fondamentale allora scegliere le giuste parole per esprimersi, evitando un linguaggio violento, discriminante, svilente, giudicante, e mettersi in ascolto delle persone che abbiamo davanti, immedesimarci in loro.

Marshall B. Rosenberg ne parla nel suo libro *"Le parole sono finestre [oppure muri]. Introduzione alla Comunicazione Nonviolenta"*, del 2017, dove racconta e spiega proprio questo "nuovo" metodo per comunicare i propri bisogni e desideri, attraverso una comunicazione empatica, che permetta cioè realmente agli/alle interlocutori* di comprendere le emozioni e le richieste che si nascondono dietro le parole, percepire il mondo in modo nuovo e andare oltre.

Questo tipo di comunicazione aiuta a manifestare una comprensione rispettosa per tutti i messaggi che riceviamo, a dire ciò che desideriamo senza suscitare ostilità, a curare le relazioni.

"Carl Rogers ha così descritto l'impatto dell'empatia su coloro che la ricevono: "Quando... qualcuno ti ascolta davvero senza giudicarti, senza cercare di prendersi la responsabilità per te, senza cercare di plasmarti, ti senti tremendamente bene. ...Quando sei stato ascoltato ed udito, sei in grado di percepire il tuo mondo in modo nuovo e andare avanti. è sorprendente il modo in cui problemi che sembravano insolubili diventano risolvibili quando qualcuno ascolta. Il modo in cui, quando si viene ascoltati, situazioni confuse che sembravano irrimediabili si trasformano in ruscelli che scorrono relativamente limpidi." (p. 137)

Come fare tutto questo?

I passaggi che Rosenberg propone, e che caratterizzano il linguaggio cosiddetto "Giraffa" (contro il linguaggio "Sciacallo"), sono:

1. Osservare i fatti in maniera oggettiva;
2. Esprimere le proprie emozioni al riguardo;
3. Esprimere e indicare i propri bisogni;
4. Formulare una richiesta.

Dopo aver letto lo spunto educativo date vita ad una discussione in classe sulla Comunicazione NonViolenta:

- In che modo potremmo usare la Comunicazione NonViolenta nella nostra quotidianità?
- Pensate possa essere una strategie comunicativa utile da adottare come stile di comunicazione nel vostro gruppo classe?
- Uno stile comunicativo a " giraffa" come può aiutarci nella nostra esperienza online?
- Chi usa insulti o comunicazioni violente online che tipo di comunicazione sta utilizzando?

Quattro passi per Comunicare senza creare conflitti

secondo Rosenberg

1 OSSERVA I FATTI OGGETTIVI

Attenti alla descrizione dei fatti così come sono oggettivamente: evita le interpretazioni e i giudizi sulle persone, sulle loro intenzioni o sulle loro presunte caratteristiche.

2 ESPRIMI I TUOI SENTIMENTI

Cerca di capire cosa stai provando ed esercitati per affinare la capacità di parlare dei tuoi sentimenti senza qualificarli come il risultato delle azioni altrui.

3 ESPRIMI I TUOI BISOGNI

I sentimenti che ti fanno sentire a disagio sono "messaggi" dei bisogni che hai, ma ai quali non stai dando voce o ascolto. Indaga i tuoi bisogni e prova a spiegarli agli altri.

4 FORMULA UNA RICHIESTA

Quella che stai per fare è una richiesta concreta e realizzabile? Si rivolge a una persona specifica? È espressa in forma positiva? Lascia al destinatario una vera scelta?



"Sciacallo"



"Giraffa"



Non mi hai mandato i file con le nuove linee guida: sei sempre il solito ritardatario!

Non mi sono sentito rispettato. Io sono qui per lavorare, non per aspettare i tuoi comodi.

Con te non si riesce mai a programmare niente. Lavorare così è impossibile.

La prossima volta che consegna in ritardo lo dico al capo e ci penso lui a risolvere il problema.

Ho ricevuto giovedì i file che avevi detto sarebbero stati pronti per martedì.

Ero in ansia e mi sono bloccato: non sapevo se aspettare o portarmi avanti con il prossimo progetto.

Io ho bisogno di programmare il lavoro per gestire al meglio il mio tempo.

Quando ti accorgi che non puoi terminare entro la scadenza prevista, puoi avvertirmi un giorno prima?